

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259

“Codice delle comunicazioni elettroniche”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214, S. O., del 15 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Vista la *legge 1° agosto 2002, n. 166*, ed, in particolare, *l'articolo 41*;

Vista la *direttiva 2002/19/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la *direttiva 2002/20/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la *direttiva 2002/21/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la *direttiva 2002/22/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la *direttiva 2002/77/CE* della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Visto il *codice della navigazione*;

Vista la *legge 5 giugno 1962, n. 616*;

Vista la *legge 11 febbraio 1971, n. 50*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con *legge 23 maggio 1980, n. 313*, e i successivi emendamenti;

Vista la *legge 21 giugno 1986, n. 317*, come modificata dal *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435*;

Visto il *decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55*;

Visto il *decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289*;

Visto il *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420*;

Vista la *legge 31 gennaio 1996, n. 61*;

Visto il *decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55*;

Vista la *legge 1° luglio 1997, n. 189*;

Vista la *legge 31 luglio 1997, n. 249*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*;

Visto il *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191*;

Visto il *decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373*;

Visto il *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77*;

Vista la *legge 20 marzo 2001, n. 66*, ed, in particolare, l'*articolo 2-bis, comma 10*;

Visto il *decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269*;

Vista la *legge 3 agosto 2001, n. 317*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447*;

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;

Visto il *decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21*;

Vista la *decisione n. 676/2002/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con *decreto ministeriale 8 luglio 2002*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198*;

Vista la *legge 27 dicembre 2002, n. 289*;

Vista la *legge 16 gennaio 2003, n. 3*, ed in particolare l'*articolo 41*;

Vista la *legge 8 luglio 2003, n. 172*;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;

Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

“Omissis”

Capo II

FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITA' ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 10

Comunicazione di informazioni

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3¹.

2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.

4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

¹ Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012*

Articolo 11

Meccanismo di consultazione e di trasparenza²

1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli *articoli 12*, comma 6, *23* e *24*, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'*articolo 14*, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento³.

2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità.

“Omissis”

Capo III - ACCESSO ED INTERCONNESSIONE

Sezione II

Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato

Articolo 51

Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.

² In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la *Deliberazione 23 dicembre 2003, n. 453/03/CONS*

³ Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012*